

STATUTO

IDEA 2000 I.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATOVECCHIO STIA AR VIA E.
MATTEI 22-22/A

Numero REA: AR - 109790

Codice fiscale: 01503500512

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA " IDEA 2000 I.L. Società	
	Cooperativa Sociale Impresa Sociale ".	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione - sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Pratovecchio Stia (Ar),	
	ai sensi della Legge 381/1991 e successive modificazioni, la	
	Società cooperativa denominata " IDEA 2000 I.L. Società Coope-	
	rativa Sociale Impresa Sociale ".	
	La Cooperativa potrà istituire come sopprimere nelle forme di	
	Legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed unità	
	locali in altre città di Italia ed all'estero.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini, si ispira ai principi che sono alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce.	
	La Cooperativa si propone altresì, attraverso lo svolgimento	
	di attività artigianali e agricole e di servizi, di promuovere	
	la solidarietà e la condivisione tra i soci a prescindere dal-	

	la loro posizione economica sociale e morale.	
	Operando secondo questi principi intende organizzare una im-	
	presa che persegua, mediante la solidale partecipazione della	
	base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fà rife-	
	rimento, scopi sociali, economici ed educativi.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi	
	di solidarietà e mutualità, e si propone:	
	- sia la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art.1 lettera A) della Legge n	
	381/1991;	
	- sia ai sensi dell'art.1 lettera B) della Legge n.381/1991 di	
	svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività	
	finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale,	
	culturale, professionale, ed in particolare all'inserimento	
	sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla	
	L.381/91 o a rischio di emarginazione, ovvero dei soggetti in-	
	dividuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-	
	stri, come previsto dall'art.4 comma 1 della L.381/91.	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che,	
	a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali	
	utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla	
	gestione della Cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi	
	indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia	

	in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la	
	propria attività con quella di altre strutture cooperative	
	promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica-	
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-	
	le.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalen-	
	dosi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutua-	
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	La Società è un'impresa sociale di diritto ai sensi dell'art.	
	1 comma 4 D.Lgs 3 luglio 2017 n.112 e conseguentemente un ente	

	del terzo settore ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs 3 lu-	
	glio 2017 n.117. Ad essa si applicano pertanto le disposizioni	
	del D.Lgs 112/2017 nel rispetto della normativa specifica sul-	
	le società cooperative ed in quanto compatibili, nonchè in se-	
	condo luogo, le norme del D.Lgs 117/2017, recante il codice	
	del terzo settore, ove non derogate ed in quanto compatibili	
	con quelle del D.Lgs 112/2017.	
	Art.4 - Oggetto sociale	
	Per realizzare i propri scopi, la cooperativa ha come oggetto	
	le seguenti attività:	
	TIPO A	
	- Attività ludico ricreativa negli asili nido e nelle scuole	
	per l'infanzia;	
	- Attività ricreative nei servizi per l'infanzia;	
	- Attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ra-	
	gazzi, anziani e handicappati;	
	- Attività socio educative a scopo di prevenzione per l'età	
	evolutiva per ragazzi compresi dai sette ai quattordici anni e	
	dai quattordici ai diciotto anni, nei centri di socializzazio-	
	ne per minori;	
	- Attività di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado;	
	- Servizi assistenziali come la gestione di case famiglia;	
	- Organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professio-	
	nali;	
	- Servizi di accompagnamento scuolabus;	

	- Servizi di pulizia, aiuto cucina presso mense e plessi scolastici;	
	- Distribuzione pasti.	
	Servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento come:	
	- Attività e servizi di riabilitazione;	
	- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso scuole o altre strutture di accoglienza;	
	- Attività di formazione e consulenza;	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, come:	
	- Attività di assistenza domiciliare;	
	- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	

	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubbli-	
	ci o Privati;	
	- Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti	
	e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- Servizi e centri di riabilitazione;	
	- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- istituzione e gestione di case di riposo;	
	- istituzione e gestione case famiglia;	
	- istituzione e gestione di case protette;	
	- istituzione e gestione di strutture chiamate "dopo di noi"	
	- iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico	
	e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie;	
	- effettuare acquisti o costruzioni di immobili da destinare a	
	fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo	
	di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui,	
	sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.	
	- Attività di formazione e consulenza;	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e dispo-	
	nibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato	
	di bisogno;	
	- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	

	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; po-	
	trà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pub-	
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	potrà inoltre partecipare a progetti con Enti pubblici e pri-	
	vati (co-progettazione) di integrazione e coesione sociale.	
	TIPO B	
	- Effettuare servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausi-	
	lio di mezzi meccanici e diversi;	
	- Svolgere attività di gestione di magazzini di ogni tipo, di	
	deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti,	
	etichettature, trasporti e distribuzione;	
	- Svolgere attività di trasporto merci in conto terzi: auto-	
	trasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, escava	
	toristi e simili;	
	- Svolgere attività preliminari e complementari al trasporto	
	merci conto terzi: rimozione forzata di veicoli a mezzo carri	

	attrezzi, guardianaggio e simili;	
	- Svolgere attività di trasporto persone: vetturini, tassisti,	
	autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza scola	
	stica;	
	- Svolgere attività preliminari e complementari al facchinag-	
	gio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccata-	
	stamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e pre-	
	parazione pancali;	
	- Svolgere attività di pulizie, sia generali che speciali, di	
	magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento	
	letti, vetrate, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere,	
	compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti,	
	macchinari e attrezzature. Offrire servizi di netturbini,	
	spazzacamini e simili, disinfestazione, derattizzazione, de-	
	piccionamento, lavacassonetti;	
	- Svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribu-	
	zione pasti nonchè lavanderia e stireria, presso case di ripro-	
	so, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro	
	genere;	
	- Svolgere servizi di assistenza scolastica;	
	- Svolgere attività di tutela ed interesse ambientale quali la	
	raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta rifiuti tossici, no-	
	civi ed assimilabili, trasporto, gestione di programmi di rac-	
	colta differenziata e di collocazione nel mercato delle mate-	
	rie prime e secondarie recuperate, gestione impianti di disca-	

	rica controllata, di termocombustione, compattamento,	
	smaltimento rifiuti tossici e nocivi industriali.	
	- Offrire servizi per l'ambiente in genere ed in particolare	
	per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree at-	
	trezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni	
	tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzatu-	
	re, per la vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;	
	- Offrire servizi di: pulizia giardini e spazi verdi anche con	
	l'ausilio di mezzi meccanici; taglio e manutenzione di parchi	
	e giardini, disboscamento e forestazione; custodia aree verdi;	
	manutenzione stradale compreso l'installazione di segnaletica	
	stradale.	
	- Svolgere attività di: posteggio veicoli, nonché custodia e	
	vigilanza; pesatori, misuratori e simili.	
	- Offrire servizi di: custodia e vigilanza di immobili pubbli-	
	ci e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, bibliote-	
	che e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e	
	portineria.	
	- Offrire servizi di gestione di serre e vivai;	
	- Svolgere attività di trasloco; smontaggio e rimontaggio di	
	impianti civili e industriali, compreso prefabbricati;	
	- Svolgere attività di agenzia di recapito; vuotatura e tra-	
	sporto cassette postali; trasporto pacchi postali; trabalzi	
	ferroviari di effetti postali di ogni tipo;	
	- Svolgere attività di necroforo, operazioni cimiteriali e di	

	polizia mortuaria;	
	- Svolgere attività di noleggio di piattaforme aeree e in ge-	
	nerale il noleggio di autoveicolo senza conducente e macchine	
	movimento terra;	
	- Offrire servizi di segreteria amministrativa per conto di	
	terzi;	
	- L'organizzazione e la gestione dei servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il rapporto di cose e persone da effettuarsi	
	con qualsiasi mezzo, nonchè il servizio di trasporto alunni	
	nel rispetto della vigente normativa in materia;	
	- Organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e	
	opere cimiteriali nonchè gestione di cimiteri e di ogni atti-	
	vità connessa e complementare;	
	- Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, ma-	
	trimoni, celebrazioni funerarie;	
	- L'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di	
	servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento	
	lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	- Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a fa-	
	vorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di	
	gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione,	
	installazione e gestione di impianti per la produzione di	
	energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì	
	la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	- Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferi-	

	mento a servizi informatici quali per esempio programmazione,	
	realizzazione siti internet, database, attività di assistenza	
	e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;	
	- Gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di	
	animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca,	
	fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per ani-	
	mali nonchè di ogni attività complementare e connessa;	
	- La gestione di officine per la manutenzione e riparazione di	
	macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione; proget-	
	tare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, ripara-	
	zione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elet-	
	trici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonchè lavori edi-	
	lizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra in genere	
	e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genera-	
	le, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, di meta-	
	nizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e	
	la loro gestione;	
	- Servizi di recapito per enti pubblici e privati della corri-	
	spondenza commerciale, depliant e volantini pubblicitari,	
	circolari e stampe, trasporto pacchi e colli di peso fino a 20	
	Kg;	
	- Operare nel settore della salvaguardia, recupero, restauro	
	e ristrutturazione di fabbricati urbani e non, recupero e ge-	
	stione di terreni;	
	- Effettuare e cooperare per conto di enti pubblici e privati	

	al servizio di prevenzione incendi e per tutte le attività	
	collegate alla protezione civile;	
	- Promuovere l'organizzazione di corsi di informazione ambien-	
	tale, didattico e professionale nonché gite, escursioni e so-	
	pralluoghi;	
	- Organizzazione, promozione e gestione di strutture turistico	
	ricettive, strutture alberghiere, bed & breakfast, agrituri-	
	smi, ostelli e case per la gioventù, case per vacanze, colo-	
	nie, campeggi, punti ristoro, self-service, mense, bar e pub-	
	blici esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, bibliote-	
	che e simili nonché mostre ed esposizioni; impianti sportivi e	
	ricreativi e tutti i servizi presso le strutture suddette e/o	
	strutture analoghe;	
	- Gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto	
	terzi:	
	- aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agri-	
	coli prodotti in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti;	
	- Effettuare la lavorazione del legno, del ferro, della pie-	
	tra, della ceramica, nonché la produzione di oggetti e modelli	
	in qualsiasi materiale;	
	- Offrire servizi di lettura e censimento contatori uten-	

	ze (Acqua, Gas, Energia elettrica e vari);	
	- Curare la formazione morale e professionale dei propri soci	
	e non; provvedere al miglioramento economico e morale dei soci	
	nonchè ad ogni altra forma di assistenza e previdenza applli-	
	cando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutua-	
	lità.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa	
	potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere	
	partecipazioni in altre imprese, Società od Enti, aventi og-	
	getto sociale analogo o affine a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato; potrà dare adesione e par-	
	tecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fide-	
	jussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento coope-	

	rativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito; potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni	
	altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai so-	
	ci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di	
	altre cooperative, con espressa esclusione di qualsiasi atti-	
	vità finanziaria nei confronti del pubblico.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.	
	Art.5 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	

	dendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art.6 - Normativa applicabile	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla cooperativa si	
	applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi spe-	
	ciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di	
	società per azioni in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 7 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono essere soci coloro che non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli	
	scopi sociali.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	

	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge	
	n.381/1991;	
	c) soci volontari (in numero non superiore al 50 % del totale	
	dei soci) che prestano la loro attività gratuitamente, esclu-	
	sivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91;	
	d) soci fruitori, intesi come persone che beneficiano a vario	
	titolo dell'attività della stessa cooperativa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Ogni socio è inserito in una apposita sezione del Libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	

Art. 8 - Categoria speciale di soci		
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci		
ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-		
ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.		
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà		
in ogni caso superare il terzo del numero totale dei soci coo-		
peratori.		
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione		
dell'interesse o al fine di completare la loro formazione,		
soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi		
sociali.		
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-		
le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-		
tivo al momento dell'ammissione.		
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di		
voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-		
cio e non può rappresentare altri soci.		
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale		
non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti		
ai soci che partecipano alla relativa decisione.		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere		
eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-		
dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-		
ma 2 e 3 del codice civile.		
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto		

	dall'art.30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso	
	nei termini previsti ai precedenti comma è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presen-	
	te statuto.	
	Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministra-	
	tori nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art.9 - Soci onorari	
	Ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione po-	
	trà essere deliberata l'iscrizione nel "Libro dei soci onora-	
	ri", di soci lavoratori che hanno interrotto il rapporto di	
	lavoro perchè in possesso dei requisiti di Legge per aver di-	
	ritto al trattamento pensionistico e di soci lavoratori dive-	
	nuti inabili a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	L'assemblea ordinaria potrà inoltre deliberare, su proposta	
	del consiglio di amministrazione e con le maggioranze indicate	
	nel presente statuto, l'iscrizione nel "Libro dei soci onora-	
	ri" anche di persone fisiche aventi particolari titoli di me-	
	rito nei confronti della cooperativa e che abbiano dimostrato	
	speciale attenzione ed interesse alle finalità mutualistiche	
	della cooperativa.	

	Art.10 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt.48 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	

	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.11 - Procedura di ammissione	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei	

	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di	
	amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci	
	dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del ca-	
	pitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla deli-	
	bera di ammissione.	

	Art.12 - Obblighi del socio.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione, al momento della	
	sottoscrizione del capitale;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato versamento del valore nominale della quota	
	sottoscritta entro 30 giorni dal termine stabilito dal Consi-	
	glio di Amministrazione di cui all'art. 16 lett. e), la doman-	
	da si intende come non avvenuta.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	

	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 13 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro	
	delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di otte-	
	nerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecuti-	
	vo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rap-	
	presentante, eventualmente assistito da un professionista di	
	sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la cooperativa.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capaci-	
	tà professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	Art. 14 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 15 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai succes-	
	sivi artt. 48 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	

	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-	
	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	Art. 16 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamen-	
	to interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e	
	nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specifica-	
	to nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	

	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte e della tassa di ammissione,	
	oltre che dei pagamenti di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè per reati che per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to.	
	Il socio lavoratore potrà essere escluso, infine, quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 48).	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subi-	
	sca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia sta-	
	to risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Art. 17 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli	
	eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rap-	
	porto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del	
	successivo articolo 33, lettera c), ovvero attraverso l'eroga-	
	zione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma even-	
	tualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto socia-	
	le.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'impu-	
	tazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più	
	rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine mas-	
	simo di cinque anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso	
	spettante. Qualora il rapporto tra patrimonio netto e il com-	
	plessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un	
	quarto, il socio ha diritto all'assegnazione di strumenti fi-	
	nanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla	
	cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve	
	divisibili allo stesso spettante.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale inte-	
	ramente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 17).	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperati-	
	va, entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art.19 - Eredi del socio defunto	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coope-	
	rativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio	
	di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10). In	
	mancaza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art.17).	
	Art.20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto de-	
	vono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventual-	
	mente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazio-	
	ne del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel ter-	
	mine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibera-	

	zione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva le-	
	gale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamen-	
	to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI - SOCI	
	SOVVENTORI	
	Art.21 - Strumenti finanziari	
	Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere	
	strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le so-	
	cietà per azioni.	
	Art.22 - Soci finanziatori	

	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai	
	sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di	
	soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa	
	ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferi-	
	scono ai loro possessori uguali diritti in conformità al pre-	
	sente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni	
	dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per	
	quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la	
	Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente	
	Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni	
	delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal suc-	
	cessivo articolo 26. Tutte le azioni dei soci finanziatori ap-	
	partenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali di-	
	ritti.	
	Art.23 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fon-	
	do per il potenziamento aziendale costituito con i conferimen-	
	ti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 32 del	
	presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azio-	
	ni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro	

	Cinquecento e zerozero) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Art.24 - Trasferibilità dei titoli	
	In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli	
	altri soci finanziatori e ai soci operatori spetta il dirit-	
	to di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella	
	Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda	
	alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni,	
	deve darne comunicazione preventiva al consiglio di ammini-	
	strazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni del-	
	la prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà	
	immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci coo-	
	operatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prela-	
	zione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di am-	
	ministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ri-	
	cezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione,	
	la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione	
	alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse	
	condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se	
	intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azio-	
	ni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare	

	il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine	
	di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto	
	di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui pre-	
	visto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del so-	
	cio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che han-	
	no esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato di-	
	sponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispet-	
	to alle quali gli altri soci non intendano esercitare il di-	
	ritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le	
	azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di pre-	
	lazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni	
	potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi	
	diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia	
	della violazione del diritto.	
	Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammini-	
	strazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve dar-	
	ne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera	
	raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il	
	soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento	
	che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e de-	
	ve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'au-	
	torizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finan-	
	ziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie	

	azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel	
	libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che ne-	
	ga l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consi-	
	glio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro	
	soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le	
	azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che in-	
	tende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Coope-	
	rativa.	
	Art.25 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con	
	la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'e-	
	missione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439	
	c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibi-	
	li, nonchè i diritti patrimoniali ed eventualmente amministra-	
	tivi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finan-	
	ziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Sta-	
	tuto.	
	In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono	
	preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo	
	che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori	
	istituzionali destinati alle società cooperative di cui	
	all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo	
	che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusio-	

	ne del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di preve-	
	dere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e	
	di circolazione ai sensi dell'art.2346 C.C..	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'eventuale emissione dei titoli.	
	Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera	
	trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere	
	trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente	
	art.20.	
	Art.26 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura che sarà determinata per cia-	
	scuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera	
	di emissione nel rispetto delle norme di legge.	
	La delibera di emissione può altresì prevedere:	
	i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai	
	soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa	
	deliberi di non distribuire dividendi ai soci operatori,	
	purchè tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultan-	
	ti dal bilancio della Cooperativa;	
	ii) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azio-	
	ni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che	

	eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di	
	capitale dei soci cooperatori, e	
	iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei	
	soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperato-	
	ri, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di	
	emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente	
	destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci	
	finanziatori e per la quota parte di riserve divisibili, ove	
	tali riserve siano costituite a norma di legge.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei li-	
	miti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la deli-	
	bera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il	
	diritto di recesso spetti anche:	
	i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti	
	e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento en-	
	tro 30 giorni dalla richiesta, ovvero	
	ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che	
	non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni se-	
	condo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi	
	casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa,	
	il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio ap-	

	provato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve	
	divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso po-	
	trà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice	
	comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministra-	
	zione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avve-	
	nire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.	
	Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di	
	emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di	
	delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordi-	
	naria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanzia-	
	tori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti	
	spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanzia-	
	tori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea ge-	
	nerale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i	
	voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente	
	entro tale limite applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E'	
	tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina	
	in assemblea generale, mediante presentazione di una lista	
	predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla mede-	
	sima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di al-	
	meno un amministratore e sino ad un terzo (1/3) dei componenti	
	dell'Organo di Controllo, nonchè di un liquidatore in caso di	

	scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assem-	
	blea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può pre-	
	vedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di	
	azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci	
	finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo	
	restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato	
	dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore	
	ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanzia-	
	tori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi	
	previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni	
	in materia di società per azioni, in quanto compatibili.	
	Art.27 - Soci Sovventori	
	Possono essere ammessi a "soci sovventori" coloro che investo-	
	no capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle presta-	
	zioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci	
	sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale	
	sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologi-	
	co o alla ristrutturazione o la potenziamento aziendale.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberato dal Consiglio	
	di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno	
	essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammonta-	
	re del conferimento.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	

	sovventori persone giuridiche possono essere nominati ammini-	
	stratori.	
	La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori	
	è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei soci cooperatori.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regola-	
	mento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art.28 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipa-	

	zione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato pres-	
	so il Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci coope-	
	ratori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 26.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al primo comma del presente ar-	
	ticolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione deter-	
	mina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di	
	nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le delibe-	
	razioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'as-	
	semblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di	

	azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della coo-	
	perativa.	
	Art.29 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	
	sente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assem-	
	blea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	
	terminate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e se-	
	guenti C.C., in quanto compatibili con le successive disposi-	
	zioni degli articoli 35 e seguenti del presente statuto.	
	Art.29 Bis - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni	
	convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge.	
	Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Coopera-	
	tiva può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel	
	rispetto delle disposizioni degli artt.2410 e seguenti C.C. e	

	della legge n.448 del 1998.	
	Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni	
	emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto	
	compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in mate-	
	ria di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi	
	di cui all'art. 2412 c.c.	
	T I T O L O V	
	RISTORNI	
	Art.30 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristor-	
	no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli	
	elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di	
	referimento.	
	La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azio-	
	ni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai so-	
	ci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei	
	ristorni.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	

	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al ca-	
	pitale sociale e/o con l'emissione di nuove azioni;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al pre-	
	cedente Titolo IV.	
	T I T O L O VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.31 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai so-	
	ci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di	
	Euro 500,00 (Euro Cinquecento e zerozero) ciascuna;	
	2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai so-	
	ci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti re-	
	lativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperati-	
	va, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore	
	di Euro 500,00;	
	b. dalla riserva legale formata con le quote degli utili di	
	cui all'articolo 34 e con le quote di capitale eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci receduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 12;	

	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite	
	delle quote o azioni sottoscritte.	
	I fondi di riserva sono indivisibili o divisibili a norma di	
	legge. Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ri-	
	partiti tra i soci purchè nel rispetto dei limiti di legge.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a	
	specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli	
	articoli 2447-bis e seguenti C.C..	
	Art.32 - Caratteristiche delle azioni dei soci operatori	
	Le azioni dei soci operatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria parte-	
	cipazione deve darne comunicazione al consiglio di amministra-	
	zione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione	
	in deroga del consiglio di amministrazione, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione	
	detenuta dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	

	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-	
	nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i	
	successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali di cui all'articolo 48.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'articolo 2346, comma 1, C.C..	
	Art.33 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio,	
	da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 C.C., certificate dal consiglio di amministrazione in se-	
	de di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-	
	viste dal precedente articolo 31 e, successivamente, sulla di-	

	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.1992 n. 59,	
	nella misura del 3 %;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste nel precedente articolo 30;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Ti-	
	tolo IV del presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'articolo 31 del presente statuto.	
	Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze rela-	
	tive alle voci c), d), ed e) saranno calcolate in proporzione	
	alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del	
	capitale e di chiusura dell'esercizio.	

	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 31, è consentita solo una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a),	
	b) ed f).	
	T I T O L O VII	
	ORGANO ASSEMBLEARE	
	Art.34 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2540 C.C., le assemblee sono precedute dalle assemblee se-	
	parate.	
	Art.35 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- procede alla nomina delle cariche sociali, con modalità tali	
	da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea ge-	
	nerale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di	
	amministratori loro spettante conformemente all'art. 25 e alla	
	delibera di emissione;	
	- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e	
	provvede alla loro revoca;	
	- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al	
	soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provve-	
	de alla sua revoca;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci,	

	nonchè il corrispettivo spettante al soggetto al quale è de-	
	mandato il controllo contabile;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulla domanda di ammissione proposta dall'aspirante	
	socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi	
	dell'articolo 10;	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 30 del presente statuto;	
	- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie;	
	- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	- delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame	
	dagli amministratori;	
	- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con	
	referimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	- decide sulle altre materie riservate alla sua competenza	
	dalla legge.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata presso la sede so-	
	ciale o altrove purchè in Italia:	

	a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta	
	giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa.	
	Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, pre-	
	vista dall'articolo 2428 C.C., le ragioni della dilazione;	
	b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessa-	
	rio;	
	c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406	
	C.C.;	
	d) dal consiglio di amministrazione o, in loro vece, dai sin-	
	daci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qua-	
	lora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, di almeno il 10 % dei soci aventi diritto	
	al voto al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	Art.36 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello statuto;	
	2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;	

	4) sull'emissione degli strumenti finanziari e delle obbliga-	
	zioni ai sensi degli articoli 25 e 30 del presente statuto.	
	Art.37 - Modalità di convocazione	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie	
	e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del gior-	
	no, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per	
	la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione	
	via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevi-	
	mento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del	
	rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori	
	di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del dirit-	
	to di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usa-	
	re qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio dif-	
	fondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art.38 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle	
	deliberazioni	
	Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione,	
	che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo	
	alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato av-	

	viato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvo quanto innanzi disposto in ordine ai soci finanziatori.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per	

	lo stesso oggetto.	
	Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento	
	della sede sociale e la proroga della durata della Società,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazio-	
	ni devono essere prese col voto favorevole di almeno i tre	
	quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzien-	
	ti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la di-	
	chiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	dai soci intervenuti all'assemblea non oltre i tre giorni del-	
	la chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre	
	quindici giorni dalla data della pubblicazione della delibera-	
	zione.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente	
	del consiglio di amministrazione, ovvero dalla persona desi-	
	gnata a maggioranza semplice dai soci intervenuti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il	
	suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le	
	funzioni di segretario sono svolte dal consigliere o dal di-	
	pendente della cooperativa designato dal Presidente. L'assi-	
	stenza del segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale,	

	sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed anche per al-	
	legato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le	
	modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire an-	
	che per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, aste-	
	nuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordi-	
	ne del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dis-	
	senziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini	
	della eventuale impugnativa della delibera e quindi della	
	identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare	
	gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla	
	cooperativa.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un no-	
	taio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi neces-	
	sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o	
	di pubblicazione.	
	Art.39 - Deroghe al voto	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 25 del presente	
	statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente sta-	
	tuto.	
	Art.40 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	

	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio cooperatore avente diritto al voto, esclusi gli	
	amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i di-	
	pendenti sia della cooperativa che di società da questa con-	
	trollate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di	
	due (2) deleghe.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e	
	nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.	
	T I T O L O VIII	
	AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA - CONSIGLIO DI AMMINISTRA-	
	ZIONE	
	Art.41 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina	
	e cessazione degli amministratori.	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un numero di membri compreso fra un minimo	
	di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), eletti dall'assem-	
	blea, previa determinazione del loro numero, fra i soci	
	iscritti da almeno tre mesi.	
	La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione	
	è scelta fra i soci ordinari, ovvero fra le persone indicate	
	dai soci ordinari persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C. gli amministra-	

	tori possono ricoprire incarichi negli organi di amministra-	
	zione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente	
	autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di am-	
	ministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto de-	
	liberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-	
	re.	
	In caso vengano a mancare uno o più amministratori il consi-	
	glio provvede a sostituirli nei modi e termini previsti	
	dall'articolo 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria	
	di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire e	
	purchè la maggioranza dei consiglieri sia sempre costituita da	
	amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla	
	prima assemblea successiva alla loro cooptazione.	
	Art.42 - Funzionamento del consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina	
	fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impossibili-	
	tà del Presidente stesso ad esercitare le proprie competenze.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi e/o il rimborso	
	spese dovuti agli amministratori e ai membri del comitato ese-	
	cutivo se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del colle-	
	gio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	amministratori investiti di particolari cariche.	

	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381, comma 4, C.C. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, oltre che la remunerazione della prestazione mutualistica e il ristorno.	
	Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art.43 - Compiti del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle	

	ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre di-	
	sposizioni del presente statuto:	
	a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci	
	e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b) propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo	
	2528, comma 2, C.C.;	
	c) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rap-	
	porti tra la cooperativa ed i soci, ed i regolamenti organiz-	
	zativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei	
	limiti e alle condizioni di legge;	
	e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies C.C.;	
	f) nomina eventuali organi consultivi collegiali, quali com-	
	missioni, direzioni operative, se ritenuti utili alla migliore	
	gestione dell'azienda.	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve	

	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.44 - Convocazione del consiglio di amministrazione e vali-	
	dità delle deliberazioni	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori o dal Collegio Sindacale, se nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che gli	
	amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	degli amministratori presenti.	
	Art.45 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal	
	consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della coo-	
	perativa.	
	Al Presidente, in particolare, competono:	
	a) le riscossioni, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie e quietanze.	

	b) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere auto-	
	rizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	c) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso	
	qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;	
	d) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibi-	
	le ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla	
	più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria	
	eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni	
	vigenti;	
	e) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,	
	C.C. per la iscrizione nel registro delle imprese dei consi-	
	glieri e dall'articolo 2400, terzo comma, C.C. per la iscri-	
	zione della nomina e della cessazione dei sindaci.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle	
	proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la	
	cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	T I T O L O IX	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art.46 - Collegio Sindacale	
	Ove si verificchino i presupposti di legge di cui all'articolo	
	2543, comma 1, C.C., la cooperativa procede alla nomina del	
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due	

	supplenti eletti dall'assemblea.	
	La nomina sino ad un terzo (1/3) dei componenti del Collegio	
	Sindacale è riservata agli eventuali soci finanziatori. L'as-	
	semblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla coo-	
	perativa e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-	
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'artico-	

	lo 2399 C.C.. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso	
	ad informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sus-	
	sistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Art.47 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o	
	da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.	
	Ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 2409-bis del Co-	
	dice Civile l'assemblea potrà affidare il controllo contabile	
	al Collegio Sindacale ove questo sia nominato.	
	T I T O L O X	
	CONTROVERSIE	
	Art.48 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la	
	cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	

	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei	
	rapporti con il socio sovventore o finanziatore.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro	
	determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le par-	
	ti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	T I T O L O XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.49 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si veri-	
	fichino le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-	
	duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la	
	quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	statuto, decide:	
	1) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	2) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	

	spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	3) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente arti-	
	colo 31, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ri-	
	storno o l'imputazione di riserve divisibili;	
	b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi	
	spettante;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge	
	31 gennaio 1992 n.59.	
	T I T O L O XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.50 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	

	tività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministra-	
	zione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e	
	responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali ammi-	
	nistratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a	
	comitati esecutivi, nonchè lo svolgimento dei rapporti tra il	
	consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e	
	la direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento.	
	Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernen-	
	ti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazio-	
	ne e il funzionamento dei comitati esecutivi.	
	Art. 51 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di Legge sulle società cooperative ed in partico-	
	lare quelle sulle società cooperative sociali previste dalla	
	Legge 381/1991.	
	FIRMATO:	
	- DANIELA CAPPELLETTI,	
	- FIORINI TIZIANO,	
	- FRANCESCO PANE, Notaio, Sigillo.	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO	
	SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS	

[illegible]